COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.09.2000
COM(2000) 563 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione della Comunità in merito ad una decisione del comitato misto concernente la modifica degli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori, alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza elettrica, alle imbarcazioni da diporto, e ai dispositivi medici dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Contesto

1. L'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea (CE) e il Canada è stato approvato dal Consiglio mediante la decisione del 20 luglio 1998[1] ed è entrato in vigore il 1° novembre 1998.

2. A norma dell'articolo XV, paragrafo 2 dell'accordo, alle parti incombe l'obbligo generale di integrare nell'accordo le nuove o ulteriori procedure di valutazione della conformità che interessano un allegato settoriale. Il 9 marzo la Comunità ha adottato una nuova direttiva, 99/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, che sostituirà l'attuale direttiva a decorrere dall'8 aprile 2000. L'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori deve quindi essere modificato al fine di tenere conto della nuova situazione legislativa comunitaria.

3. Gli allegati settoriali dell'accordo prevedono inoltre un periodo transitorio di 18 mesi al fine di svolgere attività di sviluppo della reciproca fiducia. Tale periodo transitorio deve essere prorogato dal 1° aprile 2000 al 31 gennaio 2001 (ossia per nove mesi) al fine di garantire che le attività di sviluppo della reciproca fiducia vengano svolte in modo esauriente e completo.

II. Modifiche all'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori

4. La direttiva 99/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione[2] è stata adottata il 9 marzo 1999 e abrogherà la direttiva 98/13/CE[3] a partire dall'8 aprile 2000. L'attuale allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali di telecomunicazione le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori fa riferimento alla direttiva 98/13/CE e deve quindi essere aggiornato al fine di tenere conto della nuova situazione giuridica nella Comunità. Più in dettaglio, le modifiche necessarie devono rispecchiare la seguente situazione:

   - Cambiamento del campo d'applicazione tra la direttiva 98/13/CE e la direttiva 99/5/CE.

   - Modifica delle procedure di valutazione della conformità intervenuta con il cambio delle direttive.

---

1 Decisione del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada (GU L 280 del 16.10.1998, pag. 1).

2 Direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

3 Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 1998 relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1).

- Modifica del richiamo alla direttiva 73/23/CEE sul materiale elettrico a bassa tensione e alla direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

5. Per quanto concerne la portata, la copertura prevista dell'attuale allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori corrisponde a quella della direttiva 99/5/CE.. In seguito a consultazioni, le autorità canadesi hanno convenuto in merito alle modifiche da apportare all'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori.

6. Per quanto concerne alcuni allegati dell'accordo, le attività di sviluppo della reciproca fiducia previste per un periodo transitorio non sono state completate; tale periodo dovrà quindi essere prorogato di nove mesi dal 1° aprile 2000 al 31 gennaio 2001.

III. Procedura decisionale

L'articolo XIX, paragrafo 2, seconda frase, dell'accordo prevede che gli allegati settoriali possono essere modificati, tramite il comitato misto, mediante accordo scritto tra le parti. Inoltre, gli articoli XI, paragrafo 3, lettera a) e IV, paragrafo 3, stabiliscono che la responsabilità per la modifica degli allegati settoriali incombe al comitato misto. È dunque necessaria una decisione del comitato misto ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della decisione 98/566/CE del Consiglio, per una tale decisione del comitato misto la posizione della Comunità è stabilita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione della Comunità in merito ad una decisione del comitato misto concernente la modifica degli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori, alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza elettrica, alle imbarcazioni da diporto, e ai dispositivi medici dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada[4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione,

vista la proposta della Commissione[5],

considerando che l'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori deve essere modificato al fine di integrarvi la nuova legislazione comunitaria costituita dalla direttiva 99/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità europea deve adottare in merito ad una decisione del comitato misto istituito dall'articolo XI dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e il Canada, per quanto concerne la modifica degli allegati settoriali relativi alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori, fa riferimento agli emendamenti specificati nell'allegato I della presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tali emendamenti senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

---

4 GU L 280 del 16.10.1998, pag. 1.

5 GU L del , pag.

Articolo 2

La posizione che la Comunità europea deve adottare in merito ad una decisione del comitato misto istituito dall'articolo XI dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e il Canada, per quanto concerne la modifica degli allegati settoriali al fine di prorogarne il periodo transitorio, fa riferimento agli emendamenti specificati nell'allegato II della presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tali emendamenti senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

Il Consiglio autorizza la Commissione a firmare a nome della Comunità la decisione del comitato misto che adotta gli emendamenti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dopo la sua adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO 1

Modifiche all'allegato settoriale relativo alle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori

1. All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo trattino è modificato come segue:

   "compatibilità elettromagnetica (CEM): riconoscimento reciproco dei certificati di conformità, delle dichiarazioni dei fornitori, e della scheda tecnica, come richiesto. Disposizioni dettagliate si trovano nel presente allegato o nell'allegato settoriale sulla CEM; qualora un produttore scelga di non utilizzare le procedure della direttiva 99/5/CE per valutare la conformità in materia di compatibilità elettromagnetica, si applicano le pertinenti disposizioni degli allegati settoriali relativi alla compatibilità elettromagnetica."

2. All'articolo 4, paragrafo 1, il terzo comma è modificato come segue:

   "sicurezza elettrica/bassa tensione: accettazione del collaudo, certificazione della conformità e dichiarazione del fornitore che i prodotti sono conformi ai requisiti di sicurezza elettrica applicati dall'altra parte. Disposizioni dettagliate si trovano nel presente allegato o nell'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica; qualora un produttore scelga di non utilizzare le procedure della direttiva 99/5/CE per valutare la conformità in materia di sicurezza elettrica, si applicano le pertinenti disposizioni degli allegati settoriali relativi alla sicurezza elettrica."

3. All'articolo 4, paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

   "- prescrizione delle prove radio da effettuare conformemente agli allegati III e IV della direttiva 99/5/CE.

   - rilascio di un'opinione su una questione tecnica pertinente l'allegato V della direttiva 99/5/CE."

4. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

   Prima della piena attuazione delle disposizioni contenute nel presente allegato, in particolare nella sezione 4, si applica un periodo transitorio di 27 mesi che termina il 31 gennaio 2001."

5. All'annesso 1, nella colonna "Comunità europea", l'intero testo è sostituito dal testo seguente:

   "Direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

   Direttiva 73/23/CEE del Consiglio modificata dalla direttiva 93/68/CE del Consiglio

Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, modificata dalle direttive 92/31/CEE e 93/68/CE del Consiglio."

6. All'annesso 2, nella colonna "Comunità europea", l'intero testo è sostituito dal testo seguente:

"In termini specifici ma non esclusivi sono compresi le interfacce e i servizi seguenti nel quadro della direttiva 99/5/CE:

- tutte le attrezzature terminali per telecomunicazioni cablate

- tutte le apparecchiature radiofoniche ad eccezione:

  - dei dispositivi medici ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993;

  - dei dispositivi medici impiantabili attivi ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990;

  - dei componenti o delle entità tecniche separate di veicoli ai sensi della direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972 o della direttiva 92/61/CEE del 30 giugno 1992;

  - delle apparecchiature radiofoniche utilizzate dai radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 53, dell'UIT in materia di radiofonia, ad eccezione delle apparecchiature di tipo commerciale;

    i kit di componenti da assemblare ad opera di radioamatori e le attrezzature di tipo commerciale modificate da radioamatori per loro uso non sono considerate attrezzature di tipo commerciale;

  - delle apparecchiature contemplate dalla direttiva 96/98/CE (la direttiva sull'equipaggiamento marittimo);

  - dei cavi e della cavetteria;

  - delle apparecchiature radiofoniche esclusivamente riceventi, destinate ad essere utilizzate unicamente per la ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva;

  - dei i prodotti, delle attrezzature e degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile;

  - delle apparecchiature e dei sistemi per la gestione del traffico aereo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo;

- delle apparecchiature utilizzate esclusivamente per attività di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato nell'ambito di attività concernenti la sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale.

Il termine "apparecchiatura radio" indica un prodotto o un suo importante elemento in grado di comunicare tramite l'emissione e/o la ricezione di onde radio che utilizzano lo spettro assegnato alle comunicazioni radio terrestri/spaziali; il termine "onde radio" indica le onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3 000 GHz, propagate nello spazio senza una guida artificiale.

ALLEGATO 2

Modifica all'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica:

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "Le disposizioni in materia di riconoscimento reciproco di cui al presente allegato, in particolare alla sezione 3, entrano in vigore ventisette mesi dopo l'entrata in vigore del presente allegato, ossia il 31 gennaio 2001."

Modifica all'allegato settoriale sulla sicurezza elettrica:

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "Le disposizioni transitorie si applicano per un periodo di ventisette mesi dall'entrata in vigore del presente accordo di reciproco riconoscimento, ossia fino al 31 gennaio 2001."

Modifica all'allegato settoriale sulle imbarcazioni da diporto:

Alla sezione V, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente: "Prima dell'entrata in vigore del presente allegato vigono, per un periodo di ventisette mesi, ossia fino al 31 gennaio 2001, le seguenti disposizioni transitorie."

Modifica all'allegato settoriale sui dispositivi medici:

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "Il periodo di rafforzamento della fiducia inizia alla firma dell'accordo di reciproco riconoscimento; il termine di tale periodo è previsto entro ventisette mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, ossia entro il 31 gennaio 2001."